II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1980

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di lino o di ramiè della voce 54.05 della tariffa doganale comune, categoria 117, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/345/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 12 febbraio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di lino o di ramiè della voce 54.05 della tariffa doganale comune, categoria 117, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Romania ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Romania si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione la ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva all'8 febbraio 1980 :

N. della tariffa doganale comune	*Designazione delle merci*
54.05 (codici Nimexe : 54.05-21, 25, 31, 35, 38, 51, 55, 61, 68) categoria 117	Tessuti di lino o di ramiè

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente